Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) MINNECI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 11/03/2021

## FATTO

Con ricorso del 16 novembre 2020, parte ricorrente esponeva di essere contitolare, con pari facoltà di rimborso, di 3 BFP di cui uno appartenente alla serie “O” emesso l’8.11.1989 e gli altri due appartenenti alle serie “Q”; lamentava che il *quantum* di liquidazione di tali buoni da parte dell’intermediario sarebbe stato inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli; in particolare per il buono della serie “O” lamentava l’illeggibilità dei timbri modificativi dei rendimenti apposti sul retro dello stesso. Parte ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro dei buoni, nello specifico per tutta la durata con riferimento al buono della serie “O” stante l’illeggibilità dei timbri apposti; relativamente al periodo dal 21° al 30° anno per i buoni della serie “Q”, non essendo intervenuto alcun timbro correttivo; chiedeva inoltre la corresponsione degli interessi moratori dal reclamo al saldo ed il risarcimento danni per il costo di iscrizione all’Associazione dei Consumatori e le spese legali pari ad euro 766,60 o altra somma ritenuta equa.

L’intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente eccepiva l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF, rispettivamente perché il ricorso era relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009, e perché inerente a materia sottratta all’Arbitro; nel merito, rappresentava che tutti i buoni in controversia appartenevano a tutti

gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che detto decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); che il rendimento era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; che i buoni in controversia erano stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era stato necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); infine precisava che un regime differenziato fra i due periodi non trovava alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime. Eccepita l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva, preliminarmente l'inammissibilità *ratione temporis*, la irricevibilità *ratione materiae* ed, in subordine, il rigetto.

In sede di repliche, parte ricorrente contestava le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario e confermava le richieste avanzate con il ricorso.

## DIRITTO

La questione in decisione concerne le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Preliminarmente, il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è alla data di liquidazione che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro; poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, secondo il quale possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art.

128-bis TUB. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Passando al merito, occorre ricordare come la questione sia stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora i titoli siano stati emessi dopo il decreto ministeriale modificativo dei tassi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sugli stessi titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sui medesimi titoli (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene a tre Buoni Fruttiferi Postali, di cui due emessi il 6 ottobre 1989, su originario modulo della serie "P", e l'altro, emesso l'8 novembre 1989, su originario modulo della serie O. Tutti i buoni sono

stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986) e appartengono alla Serie Q.

Per tutti i buoni oggetto di controversia non risultano apposti timbri modificativi relativamente all'ultimo decennio di rendimento: ne discende che la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta. Nonostante l'emissione di detti buoni sia stata successiva all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre…"), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Quanto al buono emesso su modello cartaceo appartenente alla serie "O", il ricorrente lamenta la non leggibilità dei due timbri apposti sul retro, attestanti la modifica, in via normativa, dei rendimenti sino al 20° anno, di cui il primo per la serie P/O ed il secondo per la serie in Q/P, con conseguente richiesta di applicazione delle condizioni riportate nella tabella originaria o, quanto meno (come, poi, precisato in sede di repliche), delle condizioni riportate nel primo timbro (più favorevole al ricorrente rispetto al secondo). Il Collegio rileva che i due timbri siano, invece, leggibili, escludendo, pertanto, la possibilità di mantenere l'applicazione delle condizioni originarie (o quelle più favorevoli per il ricorrente) per i primi venti anni, con la conseguenza che per questo buono troveranno applicazione le condizioni come modificate ad opera del secondo timbro.

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, con riferimento a tutti i buoni, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro degli stessi nella tabella stampata, per il solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Questo Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13). Non reputa, infine, meritevole di accoglimento la domanda relativa al risarcimento danni poiché questi coincidono, sostanzialmente con le spese sostenute per l'assistenza difensiva, che, secondo le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non è obbligatoria, e ciò in

coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA